



*Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
Sezione staccata di Salerno*

D.P. n. 2/2025

Il Presidente

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n.1034;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO il decreto legislativo 21 luglio 2010, n. 104;

VISTA la delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto n. 13 del 20 marzo 2024, entrato in vigore in data 1 maggio 2024, concernente il riparto delle materie tra le sezioni del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno;

CONSIDERATA la recente entrata in vigore dell'ultimo decreto di riparto e gli effetti positivi sino ad ora riscontrati in termini di riequilibrio del carico di lavoro tra le sezioni interne;

VALUTATA, pertanto, la opportunità di confermare, allo stato, anche per il 2025 la ripartizione delle materie ivi stabilita, ferma restando la possibilità di apportare modifiche, ove risultassero necessarie;

SENTITI i Presidente della seconda e della terza Sezione ed il personale amministrativo direttamente interessato;

D E C R E T A

Articolo 1

È confermato il riparto delle materie stabilito nel precedente decreto n. 13/2024 e pertanto i ricorsi sono ripartiti tra le tre sezioni del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno nel modo seguente:

Sezione Prima

Aeroporti; Agenzia delle Entrate; Antichità e belle Arti; Appalti di servizi e forniture, ivi comprese le controversie concernenti la revisione prezzi; Associazioni e fondazioni; Armi; Autorità indipendenti; Autorità portuali; Avvocati libero foro; Avvocatura dello Stato; Banche; Beni culturali; Beni paesaggistici; *Class action*, Cimiteri; Cinematografia e teatro; Circolazione stradale; Cittadinanza; Comuni, Province e Regioni; Consorzi e cooperative; Elezioni; Enti pubblici in generale; Giochi, lotterie e scommesse; Insegnanti; Istruzione pubblica; Legge Pinto; Magistrati; Monopoli e dazi; Poste italiane; Porti; Professioni e mestieri; Servizi pubblici; Stazioni Radio Base; Spettacolo; Sport e turismo; Televisione e radio; Università degli Studi; Vittime del dovere.

Sezione Seconda

Appalti di lavori, ivi comprese le controversie concernenti la revisione prezzi; Edilizia ed urbanistica, ivi compresi i ricorsi in materia di edilizia residenziale pubblica; Espropriazione per pubblica utilità.

Sezione Terza

Agricoltura; Aiuti di Stato; Quote latte; Foreste; Animali; Caccia e pesca; Ambiente; Calamità naturali; Inquinamento; Autorizzazioni e concessioni; Camere di commercio; Commercio e artigianato; Industria; Concorsi; Demanio e patrimonio; Esecuzione del giudicato degli altri organi giurisdizionali; Farmacie; Fermo amministrativo; Forze armate; Medicinali; Polizia di Stato; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Ordinanze contingibili e urgenti; Patente di guida; Pubblico impiego; Previdenza e assistenza; Rifiuti; Sanità pubblica; Sicurezza pubblica; Informativa antimafia, Istituti di vigilanza; Stranieri.

Articolo 2

1. I ricorsi in materia di accesso ai documenti e di silenzio della P.A. sono assegnati alle Sezioni secondo il riparto di competenze tra le sezioni di cui all'art. 1.
2. Le opposizioni ai decreti di perenzione, le ingiunzioni di cui all'art. 118 c.p.a e le relative opposizioni sono assegnate alla Sezione competente secondo il riparto di cui all'art. 1.

3. I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza di merito per la quale è chiesta l'ottemperanza, restando salvo, in caso di conversione del rito, il riparto di competenze tra le sezioni di cui all'art. 1.
4. I ricorsi per revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza gravata.

Articolo 3

1. È possibile derogare ai criteri di riparto di cui all'articolo 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.
2. Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.
3. I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere pregiudiziale nella controversia.
4. Le valutazioni di cui ai commi che precedono (e comunque quelle concernenti ogni caso di incertezza sull'individuazione della sezione competente) sono effettuate dal Presidente del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno o, in caso di suo impedimento, da uno dei due Presidenti delle sezioni interne secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Articolo 4

Ove si ravvisi la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni interne nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito decreto.

Articolo 6


La Segreteria Generale del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno è incaricata di comunicare il presente decreto a tutti i magistrati, al personale amministrativo e di segreteria interessato, ai Consigli dell'ordine degli avvocati di Salerno ed Avellino, all'Avvocato Distrettuale dello Stato di Salerno, e di curarne l'invio al Responsabile del servizio per la pubblicazione dei decreti sul sito della Giustizia Amministrativa, ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.



3

Salerno, 8 gennaio 2025

Salvatore Mezzacapo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salvatore Mezzacapo', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the printed name.